per atto pubblico». Dunque, il potere degli amministratori, pur essendo espressione della volontà sociale sancita dagli atti costitutivi, se ne rende di fatto indipendente fin quando non emergano «fatti ed omissioni concrete da cui si ricavi la colpa e il danno».

I capisaldi del pensiero di Valletta sono molto espliciti. Dopo aver sottolineato come, a differenza del nostro Consiglio di Amministrazione, «il Vorstand tedesco cumuli i poteri degli amministratori e dei direttori delle nostre società», sottoscrive il punto di vista secondo cui gli amministratori non sono di fatto responsabili di fronte all'assemblea. Gli interessi che si esprimono nell'assemblea sono in realtà subordinati agli interessi più ampi che gli amministratori stessi vengono a rappresentare; gli interessi dei costituenti sono in sottordine rispetto agli interessi dei beneficiari, cioè quelli dei dipendenti, della comunità civile e dei consumatori. Gli amministratori, in sostanza, hanno l'obbligo di agire per il bene dell'impresa, intesa come organizzazione complessa che riunisce il capitale e il lavoro, tutelando gli interessi degli azionisti solo al fine di garantire il flusso degli investimenti.

E legittimo chiedersi quale ruolo vengano ad avere gli azionisti in una società nella quale gli amministratori, dopo aver versato la loro cauzione, abbiano ricevuto una delega di poteri che assomma ad un ius imperii. Lo dichiara esplicitamente lo stesso Valletta:

«Se gli azionisti di una società sono scontenti degli amministratori hanno facoltà di nominare un comitato con incarico di investigarne l'operato; eccellente idea, ma completamente ineffettuabile in pratica. Gli azionisti quale autorità generale, suprema, sono sconosciuti l'uno all'altro e non hanno mezzo alcuno di giudicare dell'attitudine, della capacità e dell'indipendenza di coloro cui affideranno tale mandato... Il Comitato di investigazione finisce così di essere composto di tronfie nullità, ciascuna delle quali ha un proprio interesse da salvaguardare, oppure è un amico degli amministratori o delle parti implicate»

Sulla base di queste premesse Valletta, « onde vedere superata la crisi che attraversano presentemente le nostre Società anonime », propone l'istituzione di « un giudice delegato alla tenuta del registro della Società e rivestito di poteri per la punizione delle infrazioni colpose », seguendo gli esempi della legislazione inglese, svizzera e tedesca.

La scarsa considerazione per il ruolo e le capacità di iniziativa degli azionisti, trova peraltro riscontro nella citazione da un testo inglese, con la quale si conclude il suo studio: